



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore QUARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2020

Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio

ONOREVOLI SENATORI. – Come ben noto, l'Italia deve la sua straordinaria bellezza paesaggistica alla natura geologica, data la geodinamica estremamente complessa e molto attiva che la interessa. La conseguente veloce evoluzione geomorfologica delle terre emerse e delle coste offre un paesaggio molto vario e in continua trasformazione. Ma, ahimè, tutto ciò rende geologicamente fragile il territorio nazionale, caratterizzato da frequenti terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, valanghe, erosione costiera. A tali pericoli geologici occorre aggiungere un inasprimento degli eventi meteorologici estremi, che diventano sempre più frequenti ed intensi a causa del cambiamento climatico in atto, innescato dal surriscaldamento globale, sicuramente legato all'immissione antropica in atmosfera di gas serra.

Ai fenomeni naturali di cui sopra si aggiungono, purtroppo, fattori di pericolo antropici quali: una scriteriata cementificazione, con eccessivo consumo di suolo, che perde la sua funzione drenante; opere di difesa dal dissesto idrogeologico mal concepite o non realizzate al meglio, come per esempio l'interramento urbano di corsi d'acqua; l'abbandono della montagna; incendi boschivi e deforestazione, eccetera.

L'elevata pericolosità combinata con la rilevante vulnerabilità dell'ambiente fisico e del costruito e con la cospicua popolazione insediata, determina seri e diffusi rischi di natura geologica e mette in serio pericolo l'incolumità delle persone ed il patrimonio edilizio e culturale.

Sempre più frequentemente il nostro territorio viene sconvolto e danneggiato da calamità naturali, determinando da un lato un consistente e diffuso dissesto idrogeologico

e dall'altro la distruzione di intere aree, allorché colpite dai severi scuotimenti sismici che affliggono il nostro Paese, soprattutto lungo l'arco appenninico.

Il dissesto idrogeologico costituisce un problema di primaria rilevanza per l'Italia a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio. Le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7 per cento negli anni Cinquanta al 7,65 per cento del 2017. L'abbandono delle aree rurali montane e collinari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio.

Il Rapporto del 2018 dell'ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia ci evidenzia che:

- a) 7.275 comuni (91 per cento del totale) sono a rischio per frane e alluvioni;
- b) il 16,6 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità;
- c) 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane;
- d) oltre 6 milioni di abitanti sono a rischio alluvioni.

Le frane sono fenomeni estremamente diffusi in Italia, anche tenuto conto che il 75 per cento del territorio nazionale è montano-collinare. Delle circa 900.000 frane censite nelle banche dati dei Paesi europei (*Herrera et al.*, 2018), quasi i 2/3 sono contenute nell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (Progetto IFFI) realizzato dall'ISPRA e dalle

regioni e province autonome. L'IFFI è la banca dati sulle frane più completa e di dettaglio esistente in Italia e rappresenta uno strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana, per la pianificazione territoriale e per la programmazione degli interventi di difesa del suolo. In particolare è fondamentale per l'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI), per la redazione dei piani regolatori generali dei comuni e dei piani paesistici regionali, per la valutazione ambientale, la progettazione preliminare di reti infrastrutturali, la gestione delle emergenze idrogeologiche e la redazione dei piani di protezione civile.

I soggetti istituzionali per la realizzazione dell'IFFI sono il Dipartimento per Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, con il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, di gestione della banca dati nazionale e di produzione di elaborazioni e statistiche nazionali, e le regioni e le province autonome, con la funzione di raccolta, archiviazione, mappatura e validazione dei dati sulle frane.

Da maggio 2020 è disponibile la piattaforma IdroGEO (<https://idrogeo.isprambiente.it>), *open source* e *open data*, per la gestione, la consultazione, la condivisione e il *download* dei dati dell'IFFI.

Purtroppo l'assenza di un finanziamento statale ha determinato, dal 2008 a oggi, una disomogeneità nell'aggiornamento dei dati sul territorio nazionale e il mancato aggiornamento dei dati per undici regioni.

Un finanziamento annuale dell'IFFI garantirebbe un quadro completo, omogeneo e aggiornato sul dissesto da frana su tutto il territorio nazionale.

Tale inventario contiene ben 620.808 frane, che interessano un'area di 23.700 km², pari al 7,9 per cento del territorio nazionale.

I ttori più importanti per l'innescio dei fenomeni franosi sono le precipitazioni brevi e

intense, quelle persistenti e i terremoti. Negli ultimi decenni i fattori antropici, quali tagli stradali, scavi, sovraccarichi dovuti ad edifici o rilevati, hanno assunto un ruolo sempre più determinante tra le cause predisponenti l'innescio di fenomeni franosi.

Ogni anno sono qualche migliaio le frane che si innescano o si riattivano sul territorio nazionale e qualche centinaio gli eventi principali di frana che causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di comunicazione primarie.

La superficie complessiva, in Italia, delle aree a pericolosità da frana e delle aree di attenzione è pari a 59.981 km² (19,9 per cento del territorio nazionale). Complessivamente sono state perimetrate oltre 860.000 aree a pericolosità da frana.

L'ISPRA cita 6.180 punti di criticità per fenomeni franosi lungo la rete stradale principale e 1.862 punti di criticità per frana sono stati individuati lungo la rete ferroviaria.

Le alluvioni coinvolgono 12.405 km² di territorio, se si considerano solo le aree a pericolosità da alluvione elevata e molto elevata. La popolazione residente esposta a rischio alluvioni è di oltre sei milioni di abitanti.

Questi fenomeni, oltre a minacciare gli agglomerati urbani o, comunque, le abitazioni e gli immobili che ospitano le attività produttive presenti nelle aree interessate, rappresentano un serio pericolo anche per le infrastrutture.

Il novero degli eventi alluvionali calamitosi che hanno devastato interi territori e provocato morti è molto lungo.

Anche il patrimonio storico-culturale è in grande sofferenza idrogeologica. Infatti, i beni culturali a rischio alluvioni in Italia sono 39.426 (19,4 per cento del totale dei beni culturali).

Anche i siti storici costieri del Mediterraneo, classificati come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sono in gran parte a ri-

schio di catastrofiche inondazioni e, a causa dell'aumento del livello marino dovuto al riscaldamento globale, nel corso di questo secolo la probabilità che questo avvenga può aumentare fino al 50 per cento. Basti pensare a Venezia e la sua laguna.

La direttiva 2007/60/CE, cosiddetta direttiva alluvioni, sottolinea che alcune attività antropiche, quali la crescita degli insediamenti umani, l'incremento delle attività economiche, la riduzione della naturale capacità di laminazione del suolo per la progressiva impermeabilizzazione delle superfici e la sottrazione di aree di naturale espansione delle piene, contribuiscono ad aumentare la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad aggravarne le conseguenze. D'altra parte le caratteristiche morfologiche del territorio nazionale, in cui spazi e distanze concessi al reticolo idrografico dai rilievi montuosi e dal mare sono per lo più assai modesti, lo rendono particolarmente esposto ad eventi alluvionali, noti come piene repentine o *flash floods*, innescati spesso da fenomeni meteorologici brevi e intensi.

Per ciò che riguarda il dissesto idrogeologico nel suo complesso, è dimostrato che interventi di manutenzione puntuali sul territorio rappresentano un'importante forma di risparmio in confronto a quanto attualmente si spende per operare in regime di emergenza, una media di 2,5 miliardi di euro all'anno. Da un'indagine conoscitiva della Camera dei deputati del 2012 risulta che « il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sull'intero territorio nazionale ammonta a complessivi 44 miliardi di euro ».

Nel novero dei fenomeni che determinano il dissesto idrogeologico non possiamo trascurare le valanghe. È ancora viva la memoria della sciagura di Rigopiano, con il suo doloroso bilancio di 29 vittime. Nell'indagine fatta da AINEVA nel 2006 risultavano 1.174 segnalazioni di ambiti territoriali vul-

nerabili a valanga sull'intero territorio nazionale. Il numero di siti valanghivi in Italia ammonta a 23.741, con una densità media di 35 siti su 100 km² di ambito montano (*Trigila e Iadanza*, 2016).

Per il complessivo dissesto idrogeologico, nel ReNDiS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo) sono ad oggi presenti 6.063 interventi per un importo complessivo pari a 6,59 miliardi. Le richieste di finanziamento, gestite attraverso un'area istruttorie ad accesso riservato, consistono in 7.811 proposte progettuali attive, per un importo complessivo pari a 26,58 miliardi di euro che, in prima approssimazione, rappresenta una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale, da attuarsi attraverso prossime programmazioni pluriennali di finanziamento.

Nel rapporto ReNDiS del 2020 si conclude che la strategia per la mitigazione del rischio idrogeologico deve mettere in campo una serie di azioni sinergiche, tra cui un'approfondita conoscenza del territorio, una corretta pianificazione territoriale con l'applicazione di vincoli e regolamentazioni d'uso, gli interventi strutturali, le delocalizzazioni, la manutenzione del territorio e le buone pratiche in campo agricolo e forestale, le reti di monitoraggio strumentale e i sistemi di allertamento, la pianificazione di emergenza, la comunicazione e diffusione delle informazioni ai cittadini.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 il Governo Conte ha varato il « Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale », con l'obiettivo di coordinare e sbloccare risorse complessive per 14,3 miliardi di euro in dodici anni, dal 2018 al 2030. Il piano, denominato ProteggItalia, si divide in 4 fasi successive: emergenza, prevenzione, manutenzione, semplificazione e rafforzamento della *governance*.

Nei primi tre anni (2019-2021) sono a disposizione 10,853 miliardi di euro, di cui in particolare 3,124 per « misure di emergenza », cioè interventi di riparazione dei danni causati da frane e alluvioni dell'autunno 2018 ma che al contempo, sui territori colpiti, puntano alla riduzione del rischio futuro (« aumento della resilienza » di strutture, infrastrutture e territori). Questi 3,1 miliardi, gestiti dal Dipartimento della protezione civile, saranno probabilmente i primi a partire.

Dei 14,3 miliardi totali, 10,3 sono risorse già stanziati dai precedenti governi (leggi di bilancio, fondi FSC, fondi UE, fondo Investimenti comma 140), mentre circa 4 miliardi (3,988) sono stati stanziati *ex novo*.

Purtroppo, pur disponibili già dal maggio 2019, tali fondi trovano grandi difficoltà ad essere impiegati. Scontiamo le criticità evidenziate il 31 ottobre 2019 dalla Corte dei conti nella relazione sul « Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018) »:

- inadeguatezza delle procedure e debolezza delle strutture attuative;
- assenza di adeguati controlli e monitoraggio;
- mancata interoperabilità informativa tra Stato e regioni;
- necessità di revisione dei progetti approvati e delle procedure di gara ancora non espletate;
- frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto;
- difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di incardinare l'attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie e il conseguente ricorso ripetuto alle gestioni commissariali.

Qualsiasi legislazione sulla materia deve far ammenda di ciò.

Successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri « ProteggItalia » su citato e ad esso interconnesso, è stato proposto un disegno di legge governativo

« Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - Legge CantierAmbiente », depositato in Senato in data 19 luglio 2019 (atto Senato n. 1422); annunciato nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019, assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente il 6 agosto 2019 e incardinato il 2 ottobre 2019. Tale disegno di legge, ad oggi, non ha avuto alcun seguito.

Per ciò che concerne il rischio sismico, l'Italia, insieme alla Grecia, è il Paese con il più alto livello di sismicità in ambito europeo. Su 1.300 sismi distruttivi avvenuti dall'anno 1000 nel Mediterraneo centrale, ben 500 hanno interessato l'Italia. Questi sono per lo più distribuiti lungo le aree interessate dalla tettonica alpina e appenninica, in corrispondenza di strutture sismogenetiche. Ciò determina un alto rischio per il nostro territorio, a causa dell'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio e artistico-culturale. Tale sismicità, infatti, pur non essendo alta in valore assoluto (si pensi ad esempio a quella della California o del Giappone), costituisce un potenziale pericolo per gli innumerevoli e caratteristici borghi e paesi disseminati lungo l'Appennino (spesso costruiti in pietra locale), che certamente costituiscono un *unicum* di grande valore storico, culturale ed edilizio ma che necessitano anche di notevoli interventi strutturali per la loro messa in sicurezza. La sequenza sismica del 2016-2017 in Italia Centrale ha messo in luce proprio questa fragilità, presente, purtroppo anche in altre zone d'Italia, come Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove il potenziale sismico è molto alto.

Ogni terremoto importante in Italia ha coinvolto aree da circa 400 km² (Emilia 2012) fino a oltre 1.000 km² come la sequenza di Amatrice-Visso-Norcia del 2016. Dato che in Italia vi sono almeno 60.000 km² dei circa 302.000 km² di superficie che possono subire eventi sismici

rilevanti, ciò significa che tutto il settore a maggiore pericolosità sismica che da tempo non subisce terremoti forti verrà gradualmente coinvolto perché la tettonica delle placche è inesorabile. Dove c'è stato un terremoto forte in passato, lì e nelle zone adiacenti prima o poi ritornerà. Nell'arco di 400-600 anni, l'intera area a massima pericolosità nazionale verrà tappezzata da delle losanghe di territorio mediamente di 500-700 km² dove l'energia del pianeta si libera in modo violento, improvviso e devastante (Doglioni e Pampanin, 2019).

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane è necessario quindi rendere sicure le strutture edilizie. Oggi le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che « gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni » (<http://www.protezionecivile.gov.it/>).

Sottolineo che le Norme tecniche delle costruzioni vigenti (NTC 2018) prevedono che gli edifici possano subire danni in seguito a forti sismi, tali da rendere necessaria la loro demolizione o ricostruzione. Fatta salva la vita umana, sarebbe il caso che anche gli edifici non subiscano danni rilevanti, considerando che la gran parte della spesa per terremoti è destinata alla ricostruzione e prevedendo statisticamente che un terremoto forte e distruttivo colpisca l'Italia ogni quattro o cinqueanni. Danni consistenti all'edificato possono addirittura costringere alla perdita definitiva di interi borghi, con comunità irrimediabilmente disgregate, sia nei rapporti umani sia nel tessuto socioeconomico, come ripetutamente successo in Italia.

Per ridurre, quindi, il rischio sismico dell'edilizia residenziale occorre migliorare le caratteristiche strutturali degli edifici, proprio per evitare che le città colpite in area epicentrale vengano disabitate per almeno

un decennio, senza obbligare a deportazioni forzate della popolazione e grave disgregazione del tessuto sociale, economico, culturale e demografico. A tale scopo occorre che le abitazioni resistano ad accelerazioni di picco al suolo più elevate di quelle oggi previste dalle NTC, prendendo come riferimento un tempo di ritorno di 2.475 anni per il terremoto di progetto, ovvero passare dall'attuale probabilità di ricorrenza del 10 per cento in 50 anni, al 2 per cento.

Purtroppo, molti edifici pubblici e privati non sono nemmeno adeguati al rischio sismico minimale. Tra tutti, qui voglio menzionare gli edifici scolastici, per la funzione estremamente delicata che svolgono. Non dimentichiamo l'immane tragedia, in seguito al terremoto del 31 ottobre 2002 di San Giuliano di Puglia, con la scuola elementare crollata e ventisette « angeli » e una maestra « volati » in cielo.

Da un rapporto di Legambiente del 2016 risulta che oltre il 41 per cento delle scuole (15.055) si trovano in zona sismica 1 e 2 (cioè dove possono verificarsi terremoti, rispettivamente, fortissimi e forti) e che il 43,4 per cento di questi edifici risalgono a prima del 1976 e cioè a prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica. Mentre solo il 12,3 per cento delle scuole presenti in queste aree risulta progettato o adeguato ai sensi della normativa tecnica di costruzione antisismica. Una situazione allarmante cui bisognerebbe mettere mano immediatamente per cercare di rispondere almeno alle esigenze più gravi (Legambiente - Ecosistema Scuola - XVIII Rapporto - ottobre 2017).

Si stima che, dal secondo dopoguerra ad oggi, il costo totale delle calamità naturali in Italia si aggiri intorno ai 310 miliardi di euro (Prometeia). I terremoti, nell'infausta classifica degli eventi più dannosi, la fanno da padrona: il conto dei sette maggiori sismi degli ultimi 52 anni ammonta ad oggi a oltre 150 miliardi (ma le stime potrebbero cre-

scere, viste le ferite tutt'altro che rimarginate lasciate negli ultimi anni nell'Italia centrale).

Solo gli ultimi tre grandi terremoti sono costati oltre 40 miliardi di euro, per non parlare dell'incalcolabile perdita di 628 vite umane e della disgregazione del tessuto socioeconomico di vaste comunità.

In favore delle aree interessate sono stati destinati complessivamente 40,581 miliardi di euro (20,187 dal 2009 al 2017 e 20,394 dal 2018 al 2047), in particolare:

- 17,5 miliardi di euro nel 2009 per L'Aquila;
- 8,4 miliardi di euro nel 2012 per la Pianura padana;
- 14,7 miliardi di euro nel 2016 per il Centro Italia.

L'analisi per finalità di intervento evidenzia come complessivamente quasi l'85 per cento delle risorse è stato destinato alla ricostruzione, il 9 per cento alle attività produttive, quasi il 4 per cento alle pubbliche amministrazioni e il 2,5 per cento a fronteggiare le emergenze (Ricostruire-Senato, 2018).

Mauro Dolce, già direttore generale del Dipartimento della protezione Civile, sostiene che « Per l'adeguamento sismico degli edifici pubblici serve una cifra sull'ordine di 50 miliardi ». A questa somma va poi aggiunta quella per sistemare gli edifici privati, che però non può essere calcolata con precisione perché i proprietari degli edifici possono scegliere tra interventi di messa in sicurezza con costi diversi, variabili da 300 a 800 euro per metro quadrato. Per questo le stime possono variare. Secondo quelle fatte dal Consiglio nazionale degli ingegneri nel 2013 basandosi sui dati ISTAT, Cresme e della protezione civile, servirebbero circa 93,7 miliardi di euro per mettere in sicurezza le case di tutti gli italiani. Sempre al 2013 risale un'altra stima, quella dell'associazione degli ingegneri e degli architetti Oice, che dice che per mettere in sicurezza

solo gli edifici a elevato rischio sismico (quelli cioè che si trovano in una zona che occupa circa il 44 per cento della superficie italiana) servirebbero 36 miliardi di euro, mentre secondo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) circa 21,8 milioni di persone vivono nelle aree a elevato rischio sismico in Italia.

Continuando l'analisi dei georischi, l'Italia, insieme all'Islanda, presenta la maggiore concentrazione di vulcani attivi in Europa ed è uno dei primi Paesi al mondo per numero di abitanti esposti a rischio vulcanico.

Alcuni vulcani sono estinti (con attività risalente ad oltre 10.000 anni fa), molti sono quiescenti, ovvero vulcani attivi che hanno dato eruzioni negli ultimi diecimila anni e che attualmente si trovano in una fase di riposo; tra questi: Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Lipari, Vulcano, Panarea. Tra questi ultimi, il Vesuvio e i Campi Flegrei, hanno una frequenza eruttiva molto bassa e si trovano in condizioni di condotto ostruito. Sia per il vulcanismo esplosivo che li caratterizza, sia per la cospicua popolazione che vive in tali aree, il rischio è estremamente elevato. Non possiamo sottacere le eruzioni catastrofiche del Vesuvio del 79 d.C. e del 1631, né il potenziale distruttivo del supervulcano Campi Flegrei che 39.000 anni fa ebbe la maggiore eruzione esplosiva avvenuta nell'area mediterranea negli ultimi 200.000 anni. Comunque, la sorveglianza geochimica e vulcanologica è in grado di prevedere con congruo anticipo eruzioni pericolose, ma si pone pur sempre il problema molto serio di evacuare centinaia di migliaia di persone.

Inoltre alcuni vulcani presentano fenomeni di vulcanismo secondario - come degassamento dal suolo, fumarole - che nell'ordinario possono indurre a situazioni di rischio.

Poi ci sono vulcani ad attività persistente (che danno eruzioni continue o separate da brevi periodi di riposo, dell'ordine di mesi o

di pochissimi anni): l'Etna e lo Stromboli che eruttano frequentemente e che, per le condizioni di attività a condotto aperto, presentano una pericolosità ridotta ed a breve termine. Comunque, anche tali vulcani provocano eruzioni distruttive che possono interessare vaste aree abitate. Basti pensare all'eruzione dell'Etna del 1669, che seppellì completamente molti piccoli centri abitati e i quartieri occidentali di Catania. Va da sé che qualsiasi intervento strategico da realizzarsi sulle pendici del più grande vulcano emerso europeo deve tener conto della sua storia eruttiva e del pericolo di colate da eventuali crateri laterali.

Infine, non vanno trascurati i vulcani sottomarini attivi che in caso di eruzione, se la sommità è a piccole profondità e il fenomeno consistente, potrebbero provocare pericolosi tsunami che interesserebbero le coste tirreniche.

Nel 2005 i Governi degli stati membri dell'ONU concordarono l'adozione del cosiddetto Quadro di Hyogo (*Hyogo Framework for Action 2005-2015*), un piano di azione per ridurre la vulnerabilità collettiva di fronte ai pericoli naturali.

Il Segretario generale dell'ONU in occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali del 2019, ha detto: « Sollecito tutti i diretti interessati – Governi, società civile e settore privato, istituzioni finanziarie e altre organizzazioni internazionali – affinché investano nel settore della riduzione dei disastri e s'impegnino nell'applicazione delle direttive previste entro il Quadro di Hyogo, attraverso l'adozione di misure concrete a protezione delle persone. ».

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'audizione del 31 gennaio 2019, in relazione ai disegni di legge atto Senato n. 86 e n.164 in materia di consumo del suolo, ha richiamato gli obiettivi del Quadro di riferimento di Sendai (*Sendai Framework*) per la riduzione dei ri-

schia da disastri 2015-2030, adottato in Giappone, a Sendai il 18 marzo 2015, in occasione della Terza Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, data la necessità di migliorare la comprensione del rischio da disastri in tutte le sue dimensioni di esposizione, vulnerabilità e caratteristiche di pericolosità.

Le Nazioni Unite, a Sendai, sancirono ufficialmente il passaggio dalla « gestione delle catastrofi » alla « gestione del rischio di catastrofi », attraverso il ruolo di primo piano riconosciuto alle attività di prevenzione, ed attraverso una strategia basata su sette *target* globali, quattro di riduzione della mortalità, della popolazione colpita, delle perdite economiche, dei danni alle infrastrutture ed ai servizi essenziali; tre di incremento del numero dei Paesi con strategie nazionali e locali di riduzione di rischi da disastri (DRR), della cooperazione internazionale, della disponibilità e accesso a sistemi multi *hazard* di *early warning* e d'informazioni/valutazione su DRR.

Siamo così chiamati a prevenire i rischi summenzionati e, ove ciò non sia possibile, a mitigarne gli effetti attraverso la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

È assolutamente necessario mettere in atto politiche e interventi di resilienza nei confronti di questi rischi naturali per la tutela delle persone, delle infrastrutture e del patrimonio del nostro Paese.

Non è tollerabile continuare a contare le vittime, stimare i danni e lasciare che vaste aree del nostro territorio rimangano indifese. Non possiamo procrastinare ulteriormente le azioni necessarie alla messa in sicurezza del territorio nazionale: il problema del rischio ambientale necessita di risposte integrate e ad ampio spettro.

Ma per qualsiasi piano per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei georischi è indispensabile una conoscenza di base del territorio che si traduce nella disponibilità di

una moderna cartografia geologica, indiscutibilmente lo strumento scientifico più idoneo per approfondire la conoscenza fisica e geologica del territorio, condizione essenziale per la salvaguardia della vita dell'uomo, dei suoi insediamenti e delle sue attività, per una gestione efficiente e responsabile dell'ambiente e delle georisorse. Un'opera infrastrutturale di importanza strategica per l'Italia.

Alla fine degli anni Ottanta viene avviato il Progetto CARG (cartografia geologica), che prevede la realizzazione e informatizzazione dei 636 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono l'intero territorio nazionale. Tale progetto prevede la realizzazione di una banca dati, dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio per una corretta pianificazione e gestione del territorio. Finora sono stati realizzati ed informatizzati 281 fogli geologici (il 44 per cento della copertura totale), 30 geotematici e 6 fogli di geologia della piattaforma continentale adriatica alla scala 1:250.000. La cartografia geologica, poi, è la base per la redazione di carte tematiche derivate, di pericolosità sismica, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche, estremamente utili per la pianificazione territoriale. Le 30 carte geotematiche finora prodotte sono un'inezia.

Il finanziamento è stato erogato fino al 1999 e poi riattivato con la legge di bilancio 2020, con 5 milioni di euro per ognuna delle tre annualità 2020, 2021 e 2022. Tale finanziamento è stato incrementato di ulteriori 5 milioni per le annualità 2021 e 2022 con l'attuale legge di bilancio 2021. Ma è assolutamente necessario far sì che nel primo provvedimento legislativo consono sia previsto un finanziamento strutturale per completare i fogli geologici e riservare congrue risorse, da modulare con le regioni, per le carte geotematiche.

La prevenzione dai georischi passa inevitabilmente per un'opportuna sensibilizza-

zione al problema. Dobbiamo, quindi, iniziare a educare i cittadini fin dall'asilo a un rapporto più intimo tra uomo e natura e a renderli consapevoli di vivere su una crosta instabile.

Di certo i georischi rappresentano una gravissima incombenza con la quale gli italiani devono fare i conti, ma non sono le sole cause del degrado ambientale.

Abbiamo un costruito degli ultimi decenni del secolo scorso spesso fatiscente e vulnerabile, che necessita di programmi ben calibrati di rigenerazione urbana, magari con un'ottica da « *smart city* », città che utilizzano soluzioni tecnologiche per migliorare la gestione e l'efficienza dell'ambiente urbano.

Una città intelligente è un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali vengono resi più efficienti con l'uso delle tecnologie digitali e delle telecomunicazioni a vantaggio dei suoi abitanti e delle imprese.

Una città intelligente va oltre l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per un migliore utilizzo delle risorse e minori emissioni. Significa reti di trasporto urbano più intelligenti, approvvigionamento idrico potenziato, strutture per lo smaltimento dei rifiuti e modi più efficienti per illuminare e riscaldare gli edifici. Significa anche un'amministrazione cittadina più interattiva e reattiva, spazi pubblici più sicuri e soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia.

Stando ai dati, nella scorsa programmazione europea per gli anni 2014-2020 le opportunità di finanziamento per progetti legati direttamente o indirettamente alle *smart city* sono arrivate a 456,6 miliardi di euro. In Italia sono già attive in questo ambito diverse città: oltre a Parma si stanno dando da fare Milano, Lecce, Firenze, Bolzano, Trento e Venezia (Ansa, 14 maggio 2019). Altrettanto e forse più sarà fatto per la prossima programmazione pluriennale per gli anni 2021-2027.

Un altro serio problema è la tutela e gestione delle acque.

L'acqua assume un ruolo strategico e prioritario nella protezione dell'ambiente e contrasto alla crisi climatica in atto. È necessario tutelarla, preservarla e garantirla per tutti i suoi usi, a partire dai fiumi, che hanno la basilare funzione di raccordo naturale tra la montagna e il mare.

Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del luglio 2018, solo il 38 per cento dei corpi idrici superficiali presenta un buono stato chimico e il 40 per cento un buono stato o un buon potenziale ecologico. Le conclusioni della relazione indicano che le acque europee continuano a essere sottoposte a pressioni significative dovute all'inquinamento da fonti diffuse (ad esempio, l'agricoltura e le infrastrutture di trasporto) e puntuali (ad esempio, l'industria o la produzione energetica), all'estrazione eccessiva e ai cambiamenti idro-morfologici che derivano da una serie di attività umane.

Secondo la relazione della Commissione europea del 26 febbraio 2019 concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), molto resta da fare per realizzare completamente gli obiettivi della medesima direttiva quadro e delle direttive correlate, innanzitutto da parte degli Stati membri. Gli Stati membri potranno trarre beneficio da un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti del mercato e della società civile, al fine di assicurare una migliore applicazione del principio «chi inquina paga». I fondi dell'UE continueranno a sostenere le iniziative dirette all'attuazione, anche con il finanziamento di ricerca e innovazione, nonché le iniziative tese alla realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici. Il cammino verso il pieno conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque entro il 2027, termine a partire dal quale le possibilità di esenzione sono limitate, sembra per il momento molto complesso. Le relazioni hanno

infatti dimostrato che, nonostante il fatto che verranno prese altre misure sino al 2021, ne occorreranno molte di più successivamente.

La Coalizione europea *Living Rivers* osserva che in Italia la situazione delle acque dolci è grave e l'inadeguata applicazione della direttiva quadro sulle acque è testimoniata dal fatto che solo il 43 per cento dei 7.494 fiumi avrebbero raggiunto un «buono stato ecologico», come richiesto dalla direttiva, mentre il 41 per cento è ben al di sotto dell'obiettivo di qualità e un 16 per cento non è stato nemmeno classificato. Per i 347 laghi del nostro Paese, invece, la situazione è ancora più grave visto che appena il 20 per cento è «in regola» con la normativa europea. «La Commissione europea ha avviato procedure istruttorie *Eu Pilot* per violazione del diritto comunitario nei confronti del nostro Paese, rispettivamente: per l'indiscriminato sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico e per la non corretta applicazione della Direttiva Quadro Acque. Purtroppo, anche la biodiversità delle acque dolci è fortemente in crisi in Italia».

Il *Green New Deal* presentato dalla Commissione europea ha messo in campo il piano di azione «inquinamento zero», che prevede la salvaguardia della biodiversità nelle acque superficiali, la riduzione dell'inquinamento da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti.

Purtroppo i diffusi fenomeni d'inquinamento delle matrici ambientali si ripercuotono sulla qualità delle acque potabili, con gravi conseguenze sulla nostra salute, sulla difficoltà di reperimento di acque salubri e sul conseguente eccessivo consumo di acque imbottigliate. Inoltre occorre sottolineare lo stato generalmente pessimo delle reti acquedottistiche, con perdite idriche molto rilevanti, che, tra l'altro, spesso, in ambito urbano, provocano anche seri pericoli alle fondazioni dell'edificato.

Infine, ma non per ultimo, vorrei qui rimarcare la necessità di salvaguardare l'am-

biente nella sua interezza, le sue fondamentali funzioni ecosistemiche e la biodiversità, basilare per la sopravvivenza della vita sul Pianeta. È necessario quindi salvaguardare la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, se non vogliamo farci « sfuggire di mano » la vitalità del sistema, e utilizzarne consapevolmente ed in modo durevole le risorse. Questo presuppone in particolare per il nostro Paese il ripopolamento delle aree collinari abbandonate, la riscoperta dei saperi perduti, la cura collettiva dal basso dell'ambiente naturale-umano. Le comunità locali devono riappropriarsi delle capacità riproduttive dei propri ambienti di vita e di lavoro riattivando processi co-evolutivi e di condivisione interrotti dalla civiltà delle macchine, partendo dal ripopolamento e dalla valorizzazione dell'alta collina e della montagna.

Occorre essere consapevoli che gli elementi del paesaggio ed il paesaggio stesso, svolgono importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana (Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 2000).

L'articolo 9 della Costituzione italiana recita: « La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

Da tutto ciò deriva che occorre, quindi, mettere in campo tutte le professionalità e competenze tecniche per prevenire i georischii e tutelare l'ambiente, investendo nello studio, nel monitoraggio, nella programma-

zione e nella realizzazione delle opere strategiche per il nostro Paese.

L'Italia infatti, pur avendo a disposizione tutte le competenze professionali e tecniche, all'avanguardia in tema di tutela dell'ambiente e di sviluppo ecosostenibile del territorio, manca di una organizzazione funzionale che sappia gestire al meglio le risorse economiche stanziato dallo Stato per la tutela dell'ambiente, ora rese ancor più cospicue grazie all'approvazione del Piano programmatico del Consiglio europeo per la ripresa dell'Europa « *Next Generation EU* ».

Il piano del Consiglio europeo per il rilancio dell'economia dei Paesi membri dell'Unione europea duramente colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2 prevede lo stanziamento di ingenti risorse per il « *Green New Deal* », ossia per la rinascita verde ed ecosostenibile dell'Europa: è chiaro che tali risorse dovranno essere impiegate in modo mirato e solo all'esito di una esaustiva e razionale programmazione degli interventi.

In particolar modo, le risorse stanziato per la rinascita verde dell'Italia dovranno essere impiegate principalmente per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del nostro Paese dai rischi naturali e idrogeologici, nonché per la lotta al cambiamento climatico.

L'auspicato sviluppo economico avverrà non per mezzo del consumo di suolo ma attraverso la salvaguardia del territorio nazionale, delle sue infrastrutture e dell'edificato esistente dai rischi naturali. Si prevedono così investimenti per lo Stato sociale, nuove procedure amministrative all'insegna della semplificazione nonché aiuti alle imprese con sgravi fiscali.

La presente proposta legislativa, dunque, in diretta attuazione di quanto indicato nel programma europeo di rinascita *post* pandemica, mira alla costruzione di un sistema semplice, efficiente e improntato alla leale collaborazione tra le pubbliche amministra-

zioni, le agenzie governative, gli enti di ricerca e i soggetti attuatori che, uniti dall'intento di fare e di fare bene, collaboreranno per la realizzazione di un'Italia all'avanguardia, propositiva e concreta.

In particolar modo, sebbene nel nostro Paese la tutela dell'ambiente sia di competenza esclusiva dello Stato mentre il governo del territorio sia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione, con le presenti disposizioni si tenderà alla realizzazione della piena collaborazione tra lo Stato e le regioni, per cui si renderanno entrambi responsabili, in sinergia tra loro, della programmazione e della realizzazione degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi strategici per il sistema Paese.

La leale collaborazione, infatti, è un principio di tipo « elastico » che consente di attribuire le funzioni ora allo Stato ora alle regioni con riguardo alla peculiarità delle singole situazioni. La sussidiarietà, al contempo, permette il più ampio decentramento delle funzioni e dei compiti statali alle pubbliche amministrazioni più vicine ai cittadini, o ai soggetti privati, lasciando che lo Stato svolga queste funzioni o compiti solo allorquando questi ultimi non siano in grado di svolgerli in relazione alla portata degli stessi.

Si prevede, perciò, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità competenti in materia, a legislazione vigente, si impegni a finanziare gli interventi strategici di cui alle disposizioni in esame solo all'esito dell'approvazione di Programmi di azione triennale e di piani di azione annuali presentati dai Presidenti delle regioni, nello svolgimento delle loro funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, e dai Presidenti delle province autonome all'istituendo Ufficio di coordinamento nazio-

nale, denominato « Ufficio di coordinamento per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio (UCIS) » presso il Ministero medesimo.

L'approvazione dei Programmi di azione triennale avverrà in sede di conferenza di servizi, convocata dal commissario straordinario, cui parteciperà non solo il Ministero dell'ambiente, per mezzo del Ministro o di un suo delegato, ma anche i delegati degli altri Ministeri competenti *ratione materiae*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e, con funzione di supporto, il Dipartimento della protezione civile, il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, l'INGV, il Dipartimento « Casa Italia » e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

Nei Programmi di azione triennali i commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico e i Presidenti delle province autonome individueranno gli interventi strategici che ogni regione o provincia autonoma intenderà realizzare nel proprio territorio lungo il corso di un triennio e il relativo cronoprogramma anno per anno, poi meglio descritto ed enucleato nei relativi piani di azione annuali.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, ciascun commissario si avvarrà di una istituzione struttura tecnica regionale - o provinciale con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - denominata « Agenzia per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ARIS) ». Queste ARIS, di fatto, assumeranno un ruolo fondamentale nella struttura della proposta legislativa che ci occupa perché saranno deputate alla programmazione e realizzazione degli interventi ritenuti « strategici » per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

Le ARIS, braccio tecnico-esecutivo dei commissari straordinari e dei Presidenti

delle province autonome, saranno composte da tre organi (il *Green manager*, il Comitato di indirizzo e di gestione e il Collegio dei revisori) e da quattro Uffici (Ufficio studio, monitoraggio e prevenzione dei rischi ambientali; Ufficio per la programmazione strategica per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio; Ufficio gare e appalti; Ufficio per la realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio) che collaboreranno tra loro per la ottimale realizzazione dei compiti loro affidati.

Il *Green manager* sarà una figura innovativa che svolgerà un importante ruolo di raccordo tra il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma e gli uffici delle ARIS. Questi sarà infatti il direttore generale delle ARIS cui saranno affidati compiti prettamente manageriali: sarà incaricato di garantire il buon andamento delle attività svolte dall'Agenzia e di verificare periodicamente la coerenza dell'operato della stessa con gli indirizzi strategici concordati in sede di conferenza di servizi.

Il Comitato di indirizzo e di gestione (CIG), sarà composto da personale con ruolo dirigenziale che, oltre a svolgere la fondamentale funzione di supporto tecnico-gestionale al commissario straordinario o al Presidente della provincia autonoma ed al *Green manager*, si occuperà del coordinamento dell'operato degli uffici dell'ARIS.

Nell'organico delle Agenzie, infine, vi sarà il Collegio dei revisori che si occuperà della gestione delle risorse destinate alla stessa Agenzia per la realizzazione degli interventi, nonché della verifica dell'impiego

dei finanziamenti da parte del *Green manager* e degli Uffici.

Gli Uffici dell'Agenzia, poi, verranno dotati di un adeguato numero di professionisti e consulenti tecnici che garantiranno la buona pianificazione e programmazione degli interventi, che dovranno essere realizzati tempestivamente, a regola d'arte e con il buon impiego delle risorse stanziare.

Ne deriva che le regioni, dotate del personale professionale e tecnico nonché di tutte le strutture all'uopo necessarie, in essere o a prevedersi, diventeranno attuatrici di una volontà congiunta, definita in sede di approvazione dei Programmi di azione triennale e di approvazione dei piani di azione annuali, cui però lo Stato, in persona del Ministro competente e, per il suo tramite, dell'Ufficio di coordinamento nazionale UCIS, si riserverà la facoltà di verificarne la corretta attuazione in relazione alla tipologia degli interventi ammessi ed al cronoprogramma approvato. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti interessati, allora, proprio nel rispetto del principio di leale collaborazione, saranno tenuti a dialogare e a confrontarsi per una definizione congiunta degli interventi da ammettere nei Programmi di azione triennale e nei piani di azione annuale.

In conclusione, la proposta legislativa in esame mira a realizzare la completa sinergia tra le istituzioni sovranazionali, nazionali e territoriali per il conseguimento del comune scopo: la nascita di una nuova generazione di cittadini europei che lavorano alacremente per una «rinascita verde» nel rispetto dell'ambiente e per lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge reca disposizioni per garantire la salvaguardia dell'incolumità degli individui nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, industriale e storico-culturale del Paese dai pericoli geologici, climatici e antropici, nel rispetto dei principi costituzionali di leale collaborazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sussidiarietà verticale e orizzontale, legalità, buon andamento e imparzialità, in applicazione dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, recepite, rispettivamente, ai sensi dei decreti legislativi 3

aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di realizzare interventi strategici e costruire una valida e capillare rete di supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del Paese, integrando i temi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, della declinazione tecnologica ai fini ambientali delle capacità manifatturiere, costruttive e agroindustriali nazionali nonché del terziario, garantendo la valorizzazione e la tutela del territorio e del paesaggio, la valorizzazione e la protezione dei beni ambientali, la sicurezza del costruito e delle opere da realizzare, la rigenerazione urbana, nonché il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente o la sua delocalizzazione, quando questo è ubicato in aree a elevata pericolosità geologica, tanto da rendere proibitive le adeguate opere di difesa.

3. La presente legge introduce disposizioni atte a favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale, della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi e della realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la sua messa in sicurezza.

4. La presente legge introduce altresì disposizioni atte a favorire l'adozione delle conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate e aggiornate in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici, nonché in materia di riduzione di emissioni inquinanti e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

5. Gli interventi strategici di cui alla presente legge sono analizzati, pianificati, programmati e realizzati da tutti i soggetti interessati perseguendo i fini determinati dalla legge secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decre-

to-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

6. Tutti i soggetti interessati allo svolgimento delle attività, siano essi pubbliche amministrazioni o soggetti privati, non possono aggravare i procedimenti amministrativi se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2.

(Finalità istituzionali)

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio, la presente legge:

a) attribuisce funzioni e assegna compiti per la valutazione, il monitoraggio, la pianificazione, la prevenzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, geochimico, di erosione costiera, sismico, vulcanico, da maremoto e delle georisorse nonché degli altri rischi geologici e naturali; le georisorse comprendono il patrimonio geologico, paleontologico, delle acque sotterranee, delle risorse geotermali e geotermiche, delle risorse idroelettriche, delle risorse minerarie e paesaggistico;

b) incentiva e agevola il completamento per tutto il territorio nazionale della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000;

c) incentiva e agevola la buona pianificazione territoriale e la realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale, da parte di privati e di

enti territoriali, per la corretta gestione del territorio, la valorizzazione del patrimonio ambientale e la tutela del paesaggio;

d) promuove la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali nonché la pianificazione di emergenza e la gestione del rischio di catastrofi;

e) mira a salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, incentivando buone pratiche in campo agricolo e forestale e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

f) tutela e promuove la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, garantendo il ripristino integrale della rete idrica nazionale e il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico nonché la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli;

g) incentiva e agevola la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative per la riduzione delle emissioni di gas serra e del conseguente rischio del surriscaldamento globale, incentiva e agevola la decarbonizzazione e il controllo delle modalità e delle quantità delle estrazioni minerarie nonché la bonifica dei siti inquinati;

h) promuove attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti ai cambiamenti climatici, all'utilizzo di tecnologie ecosostenibili e all'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzate alla prevenzione del rischio climatico, idrogeolo-

gico, geochimico, sismico, da maremoto e vulcanico, in collaborazione tra il Ministero dell'università e della ricerca, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le Autorità di bacino distrettuali, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;

i) promuove la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale e l'adeguamento degli edifici esistenti, pubblici e privati, con criteri energetici efficienti e antisismici, utilizzando un terremoto di progetto che ha probabilità del 2 per cento di verificarsi in cinquanta anni; promuove l'attuazione di politiche abitative strategiche in coordinamento con il Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione degli ambiti urbani degradati;

l) promuove la rigenerazione urbana attraverso l'implementazione dell'uso di tecnologie digitali ecosostenibili e delle telecomunicazioni, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green* nonché la riforestazione e la pianificazione di aree verdi nelle aree urbane e periurbane e la realizzazione di strutture per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti innovative.

CAPO II

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

Art. 3.

(Istituzione dell'Ufficio di coordinamento per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. Presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, di seguito denominato « Ministero », è istituito l'Ufficio di coordinamento per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio (UCIS), al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i Ministeri competenti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Agenzie di cui all'articolo 6, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), gli enti locali, il Dipartimento della protezione civile, l'ISPRA, le Autorità di bacino distrettuale, nonché al fine di presidiare il corretto espletamento delle attività di cui alla presente legge e di verificare il corretto impiego delle risorse stanziare.

2. L'UCIS è composto da funzionari esperti, pubblici dipendenti con ruolo dirigenziale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato « Ministro », con proprio decreto, può nominare quali componenti dell'UCIS anche consulenti esperti non strutturati scelti all'esito di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, della geologia, della geologia applicata, della geomorfologia applicata, della geofisica, della idrogeologia, nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici, di architettura, di biologia, di agronomia e di scienze forestali.

Art. 4.

(Compiti attribuiti all'UCIS)

1. L'UCIS effettua valutazioni circa la fattibilità degli interventi da ammettere a finanziamento contenuti nei Programmi di azione triennali e nei piani annuali, di cui all'articolo 16, allo scopo anche avvalendosi del

supporto tecnico di delegati dei Ministeri competenti per materia, del Dipartimento della protezione civile, del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, dell'INGV, delle Autorità di bacino distrettuale, del CNR, delle università e degli enti di ricerca pubblici.

2. L'UCIS monitora e verifica l'effettiva realizzazione degli interventi approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 nonché la conformità delle opere realizzate con riferimento alle tipologie di interventi ammessi, anche in collaborazione con soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'UCIS realizza banche dati nazionali, a fini statistici e conoscitivi, degli approfondimenti tecnici e degli studi inerenti le conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche per la prevenzione del rischio idrogeologico, geochimico, sismico, da maremoto e vulcanico, contenuti nelle singole banche dati di cui agli articoli 12 e 22, realizzati nell'ambito dei progetti specifici previsti ai sensi dell'articolo 16, in collaborazione con il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, l'INGV, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino distrettuale, il CNR, gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici.

Art. 5.

(Funzioni e i compiti attribuiti ai Presidenti delle regioni)

1. Sono attribuiti ai Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano i compiti di coordinamento e re-

alizzazione degli interventi funzionali atti a garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, geochimico, da degassamento e da maremoto nonché degli altri georischi.

2. I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) hanno la rappresentanza legale dell'Agenzia di cui all'articolo 6;

b) indirizzano e vigilano sull'operato delle Agenzie di cui all'articolo 6 e garantiscono la coerenza delle politiche con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dell'UCIS secondo quanto disposto dall'articolo 4;

c) predispongono con regolarità il Programma di azione triennale per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio, di cui all'articolo 16, nel quale individuano e definiscono gli obiettivi specificamente attribuiti alle Agenzie di cui all'articolo 6, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alle Agenzie, le strategie per il miglioramento dei servizi nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione;

d) nominano il *Green manager* di cui all'articolo 7, scegliendolo tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio o tramite selezione pubblica per esperti non strutturati, e a questi affidano compiti di natura tecnica-operativa per la gestione dell'Agenzia di cui all'articolo 6. Vigilano sul corretto svolgimento delle funzioni attribuite al *Green manager*;

e) monitorano, di concerto con il *Green manager* e il Comitato di indirizzo e gestione di cui all'articolo 8, l'attuazione del Programma di azione triennale e dei piani di azione annuali di cui all'articolo 16.

Art. 6.

(Istituzione delle Agenzie per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. Presso ciascuna regione e provincia autonoma sono istituite le Agenzie per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ARIS), ciascuna competente per territorio, con propria personalità giuridica.

2. Le ARIS sono enti pubblici economici di natura tecnico-operativa che operano a supporto del commissario straordinario e di altre pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, leale collaborazione, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza.

3. Le ARIS si occupano di tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'esecuzione e all'affidamento degli interventi previsti nei Programmi di azione triennali e nei piani di azione annuali di cui all'articolo 16.

4. Le ARIS partecipano ai bandi di gara per l'affidamento diretto di risorse della Commissione europea per la realizzazione dei programmi europei nelle materie di competenza.

5. Sono organi delle ARIS il *Green manager* di cui all'articolo 7, il Comitato di indirizzo e gestione di cui all'articolo 8 e il collegio dei revisori di cui all'articolo 9.

6. Le ARIS sono organizzate in uffici volti a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, operative, di controllo e vigilanza.

7. Gli uffici, come articolati negli articoli 12, 13, 14 e 15, collaborano lealmente tra di loro nonché con gli altri enti di cui all'articolo 11.

Art. 7.

(Green manager)

1. Il *Green manager* è il direttore generale dell'ARIS. Esercita la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti delle funzioni e dei compiti affidatigli dal commissario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma competente.

2. Il *Green manager* dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere sollevato dall'incarico nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Il *Green manager* gestisce sul piano tecnico-operativo l'ARIS garantendone la coerenza dell'azione con gli indirizzi strategici del commissario straordinario o del Presidente della provincia autonoma competente e dell'UCIS. Il *Green manager* provvede a:

a) curare i rapporti con il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma e con l'amministrazione regionale o provinciale del territorio di competenza nonché a rappresentare l'ente nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;

b) sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'ARIS, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza e presentare semestralmente al commissario straordinario o al Presidente della provincia autonoma una relazione sull'attività svolta;

c) coordinare e sovrintendere le attività tecniche svolte dall'ARIS, anche attraverso regolamenti e atti di organizzazione;

d) adottare e coordinare l'attuazione del Programma di azione triennale e del piano annuale di cui all'articolo 16;

e) stipulare convenzioni con il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA per il completamento della Carta geologica e geotematica delle aree di interesse alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000;

f) stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e i privati ai sensi dell'articolo 11;

g) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'ARIS;

h) adottare il bilancio di esercizio e la relazione annuale sui risultati conseguiti.

4. Ulteriori compiti, requisiti e criteri professionali per l'individuazione del *Green manager* sono definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi della collaborazione del *Green manager* al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito di competenza dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

(Comitato di indirizzo e gestione delle ARIS)

1. Presso ogni ARIS è costituito il Comitato di indirizzo e gestione (CIG).

2. I componenti del CIG sono pubblici dipendenti con ruolo dirigenziale o consulenti esperti non strutturati nominati dal commis-

sario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma all'esito di selezione pubblica per titoli di tipo comparativo. Sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nei settori della geologia, della geologia applicata, della geomorfologia applicata, della geofisica, dell'idrogeologia, dell'ingegneria civile e ambientale, nonché esperti di diritto ambientale, di contratti pubblici, architetti, biologi, agronomi, esperti di scienze forestali.

3. I componenti del CIG hanno il compito di organizzare l'indirizzo e la gestione delle ARIS e di supportare il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma, il *Green manager* e il personale non dirigenziale dell'ARIS nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

4. I componenti del CIG verificano che nei quadri economici dei Programmi di azione triennali e nei piani annuali di cui all'articolo 16 e nelle relative schede istruttorie caricate nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) siano correttamente individuati ed evidenziati gli interventi da effettuare e che si esplicitino per ogni intervento le fonti di finanziamento, onde garantire la completa copertura finanziaria degli interventi.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Presso ogni ARIS è costituito il collegio dei revisori, composto da professionisti scelti tramite selezione pubblica di tipo comparativo per titoli tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il collegio dei revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARIS ed esamina tutti gli atti emanati dal *Green manager* e dai funzionari dell'ARIS ai fini della verifica della regolare contabilità dell'ente.

3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Art. 10.

(Dotazione organica delle ARIS)

1. Agli uffici delle ARIS è assicurata la piena operatività mediante adeguate dotazioni strumentali, risorse umane e finanziarie.

2. La dotazione organica delle ARIS è approvata dal commissario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma tenuto conto della dotazione finanziaria globale assegnata all'ARIS dalla legge di bilancio e dal Fondo di cui all'articolo 25 della presente legge.

3. Le Agenzie si avvalgono di personale specializzato, assunto all'esito di procedura concorsuale per titoli ed esami o per mobilità interna. Possono altresì avvalersi di personale esterno o incaricato dal commissario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 e dalla normativa nazionale in materia.

4. Le prestazioni professionali di competenza delle ARIS sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio delle rispettive professioni. Le indagini diagnostiche e conoscitive di qualsiasi genere sono svolte esclusivamente da soggetti autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

(Collaborazioni ed esternalizzazioni)

1. I commissari straordinari e i Presidenti delle province autonome possono instaurare, sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma di azione triennale,

rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra le ARIS e altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

2. Le ARIS, nello svolgimento dei compiti ad esse affidate, possono avvalersi della collaborazione del personale delle amministrazioni regionali, provinciali, della città metropolitana, dei comuni e delle loro forme associative, delle comunità montane competenti per territorio, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, del Dipartimento della protezione civile, del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, dell'INGV, dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino distrettuale, del CNR, delle università e degli enti di ricerca pubblici, di ANAS Spa, di Rete ferroviaria italiana Spa, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica. Altro organico degli enti summenzionati può prevedersi con decreto del Ministro.

3. Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze adeguatamente documentate dal *Green manager*, previa autorizzazione del commissario straordinario o del Presidente della provincia autonoma, l'ARIS può fare ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli professionisti da ricercare attraverso procedure a evidenza pubblica, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo relativamente al supporto esterno alle ARIS e ai costi necessari per il funzionamento dello stesso, sono posti a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 16.

CAPO III

RIPARTIZIONE DEI COMPITI
ATTRIBUITI ALLE ARIS

Art. 12.

*(Studio, monitoraggio e prevenzione
dei rischi ambientali)*

1. Sono attribuiti all'Ufficio per lo studio, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi ambientali dell'ARIS i seguenti compiti:

a) realizzazione, approfondimento e aggiornamento, per il territorio di competenza, di banche dati e quadri conoscitivi inerenti le conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche e vulcaniche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e a una più oculata pianificazione territoriale, anche in collaborazione con il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, l'INGV, le Autorità di bacino distrettuali, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il CNR, gli enti locali, le università e gli enti di ricerca;

b) completamento della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata, nonché completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (Progetto IFFI), disponibile nella piattaforma IdroGEO dell'ISPRA;

c) supporto tecnico agli uffici regionali e delle province autonome, degli enti locali interessati nonché del Dipartimento della protezione civile per l'attuazione di attività di prevenzione e tutela del territorio regionale o della provincia autonoma mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche e analisi dei piani insediativi;

d) pianificazione di opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse al contrasto all'erosione costiera e superficiale del suolo agricolo e ai processi di desertificazione, nonché valutazione della sicurezza delle opere infrastrutturali esistenti relativamente alla sussistenza del rischio idrogeologico, geochimico, sismico e vulcanico, anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, gli enti locali, il Dipartimento « Casa Italia », il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, l'INGV, le Autorità di bacino distrettuali, l'ARPA o l'APPA;

e) rilascio dei pareri geologici previsti dalle vigenti normative, per la valutazione degli aspetti geologici e geologico-tecnici dei progetti e per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

f) monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici in ottemperanza della direttiva 2000/60/CE, finalizzati alla salvaguardia della biodiversità nelle acque superficiali e alla riduzione dell'inquinamento da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

g) ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;

h) studio dei sistemi acquatici naturali fragili, caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, lagune, stagni, zone umide, finalizzato alla tutela delle loro funzioni ecosistemiche;

i) coordinamento, per il territorio di competenza, dei sistemi di allertamento dei fenomeni di dissesto, del livello idro-pluviometrico dei corpi idrici, supervisione delle stazioni e delle reti di stazioni per la telemisura dei fenomeni meteorologici;

l) organizzazione e diffusione dei piani di protezione civile previsti dal codice della protezione di civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

m) gestione del catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale e del catasto delle grotte, delle cavità naturali e delle aree carsiche;

n) aggiornamento dei dati cartografici e tematici relativi al demanio idrico;

o) coordinamento delle attività per la valorizzazione della rete escursionistica regionale e svolgimento di attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alle risorse naturali geologiche e dei suoli e ai rischi territoriali;

p) in raccordo con l'UCIS, promozione di campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica fin dalla scuola primaria, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, geochimico, sismico, da maremoto e vulcanico, anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, l'INGV, le Autorità di bacino distrettuali, il CNR, gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;

q) comunicazione e diffusione delle informazioni di propria competenza, utili ai cittadini;

r) cooperazione con gli enti preposti e le associazioni di categoria per la realizzazione delle buone pratiche agricole e forestali per la salvaguardia dei suoli, evitando

di dissodare i suoli in aree a pericolo di dissesto, piantando specie arboree compatibili con i suoli e il clima, mantenendo i boschi e i terrazzamenti dei versanti, usando con parsimonia i prodotti chimici.

2. L'Ufficio per lo studio, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi ambientali svolge controlli sulla fattibilità degli interventi previsti nei Programmi di azione triennali e nei piani annuali di cui all'articolo 16 e verifica la conformità delle opere e degli interventi effettuati con riferimento alle tipologie di interventi ammissibili ai sensi della presente legge.

Art. 13.

(Programmazione strategica per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. L'Ufficio per la programmazione strategica per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio dell'ARIS si occupa di tutte le attività di programmazione e pianificazione degli interventi strategici di cui al Programma di azione triennale e al piano annuale di cui all'articolo 16.

2. L'Ufficio di cui al presente articolo è l'unico deputato a esprimere pareri vincolanti in tema di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché il principale ufficio territorialmente competente in materia di dissesto idrogeologico, assetto del territorio e difesa del suolo. Gli uffici per la programmazione strategica per la tutela dell'ambiente dell'ARIS operano sul proprio territorio di riferimento collaborando lealmente con l'ARPA o l'APPA territorialmente competente, il Dipartimento della protezione civile, gli enti locali e la competente Autorità di bacino distrettuale.

3. Sono attribuiti all'Ufficio di cui al presente articolo i seguenti compiti:

a) approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivanti dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie o relative a studi effettuati dai diversi enti operanti nel territorio di competenza;

b) programmazione, studio, controllo e monitoraggio nel campo della difesa del suolo, della gestione sostenibile del territorio, della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse geoambientali, anche attraverso l'utilizzo della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000 del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, nonché l'utilizzo della banca dati, nazionale e regionale, del Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGEO dell'ISPRA;

c) coordinamento di ogni eventuale ufficio o presidio territoriale previsto dalla legislazione vigente nazionale e regionale in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico e difesa del suolo e svolgimento di attività di consulenza e di assistenza tecnica in favore dell'amministrazione regionale o della provincia autonoma, degli enti territoriali e organismi operanti nel territorio regionale o della provincia autonoma nel campo della pianificazione ambientale e territoriale e della difesa del suolo;

d) progettazione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde o manufatti di difesa idraulica, mantenimento o ripristino dell'equilibrio sedimentario e vegetazionale dei corsi d'acqua, conservazione o miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua, rimozione di opere di attraversamento critiche, qualora insufficienti per le portate di piena oppure a rischio di occlusione da parte di sedimenti e materiale legnoso tra-

sportato durante eventi alluvionali, raccolta di rifiuti, soprattutto plastici, attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici;

e) progettazione e programmazione, di concerto con gli enti territoriali competenti, di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive di rimboschimento o di impianto di specie arbustive nonché di piani di forestazione di aree urbane e periurbane;

f) effettuazione di indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture esistenti, sistemazione o consolidamento dei versanti in frana, drenaggio delle acque finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, drenaggio delle acque nell'intorno o nei pressi degli insediamenti civili e industriali finalizzato al miglioramento della qualità abitativa, rinforzo dei sistemi di fondazione esistenti anche finalizzato alla riduzione dei cedimenti differenziali;

g) programmazione e svolgimento di tutte le azioni propedeutiche necessarie a rendere compatibili le politiche urbanistiche e le programmazioni di gestione del territorio con i quadri conoscitivi tecnico-scientifici relativi all'assetto idrogeologico del territorio, tra cui svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, purché accompagnata dal recupero della dinamica fluviale;

h) programmazione di piani virtuosi di riduzione del rischio sismico attraverso incentivi per l'edilizia residenziale privata, affinché le nuove costruzioni siano più resilienti, adottando un terremoto di progetto

con massima intensità che può verificarsi con una probabilità del 2 per cento in cinquanta anni;

i) programmazione di piani di rinaturalizzazione, risanamento ambientale e conservazione della biodiversità;

l) programmazione di piani regionali di contrasto al cambiamento climatico, favorendo le funzioni ecosistemiche dei suoli per un assorbimento naturale della CO₂, sviluppando le fonti energetiche rinnovabili, con particolare riguardo a impianti fotovoltaici e minieolici sui lastrici solari, implementando impianti geotermici a bassa entalpia e impianti idroelettrici a scorrimento, agevolando la mobilità pubblica ed elettrica, promuovendo il consumo di prodotti alimentari vegetali a « chilometro zero », compensando la diminuzione del consumo di carne derivante da allevamenti intensivi, che immettono grandi quantità del gas serra metano in atmosfera;

m) programmazione di opere marittime di difesa delle coste dal loro arretramento, privilegiando la difesa naturale, tramite la salvaguardia e ricostituzione dei sistemi dunali costieri e banquettes di posidonia oceanica spiaggiata;

n) programmazione di piani di salvaguardia dei sistemi acquatici naturali fragili, caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiume, lame, lagune, stagni e zone umide;

o) programmazione della gestione delle risorse idriche, dalla ricerca e salvaguardia delle fonti di approvvigionamento alla manutenzione delle reti acquedottistiche, alla corretta depurazione dei reflui urbani, al loro utilizzo, dopo opportuno affinamento, per fini irrigui;

p) programmazione di piani di bonifica dei siti inquinati e della collocazione in discarica dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

q) attività di *project management* per l'elaborazione e l'attuazione di nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per lo sviluppo di progetti di ricerca con riferimento ai temi della rigenerazione urbana, nell'ottica della realizzazione di una *smart city*, dello sviluppo ecosostenibile, della tutela paesaggistica, della valorizzazione dei beni ambientali, nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

r) fungere da collettore delle istanze locali di intervento e fornire supporto e assistenza tecnica ai processi di pianificazione strategica regionale o della provincia autonoma nella definizione degli strumenti di programmazione regionale o della provincia autonoma in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, integrando i temi della rigenerazione urbana, dello sviluppo ecosostenibile, della tutela paesaggistica, della valorizzazione dei beni ambientali, nonché recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

s) fungere da collettore delle istanze locali di intervento e fornire supporto tecnico agli uffici regionali o della provincia autonoma, all'area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nonché al Dipartimento della protezione civile per l'attuazione di attività di prevenzione e tutela del territorio regionale o della provincia autonoma mediante linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della sicurezza di edifici o di opere infrastrutturali presenti sul territorio di competenza.

Art. 14.

(Gare e appalti)

1. Sono attribuiti all'Ufficio gare e appalti dell'ARIS i seguenti compiti:

a) definizione e stipula di contratti pubblici di appalto di lavori, forniture, servizi e concessioni, in applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con soggetti pubblici o privati, per la realizzazione delle opere previste nei Programmi di azione triennali e nei piani annuali di cui all'articolo 16 della presente legge, di concerto con gli uffici tecnici dell'ARIS competenti per materia;

b) supporto tecnico-giuridico agli uffici regionali o della provincia autonoma, all'area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta competenti per l'espletamento delle procedure a evidenza pubblica per la stipula di contratti pubblici di appalto di lavori, forniture, servizi e concessioni, in applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 15.

(Realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. L'Ufficio per la realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio dell'ARIS si occupa del supporto tecnico alla realizzazione degli interventi approvati nei Programmi di azione triennale e nei piani di azione annuale di cui all'articolo 16. Fornisce supporto tecnico-operativo al commissario straordinario per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio di competenza in attuazione dei Programmi di azione triennali e dei piani di azione annuali. Fornisce supporto tecnico alle regioni o alle province autonome, agli enti regionali o delle province autonome, agli enti locali di competenza territoriale nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari.

2. L'Ufficio di cui al presente articolo è deputato allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) controllo e verifica della realizzazione delle opere approvate nei Programmi di azione triennale e nei piani di azione annuale da parte delle società appaltatrici;

b) supporto tecnico per l'individuazione di piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi;

c) installazione, manutenzione e gestione di sistemi di allertamento per i feno-

meni di dissesto, il livello idrometrico e la salubrità chimica dei corpi idrici, nonché delle stazioni e delle reti di stazioni per la telemisura dei fenomeni meteorologici;

d) realizzazione di interventi per contrastare l'erosione costiera, l'erosione superficiale del suolo agricolo e i processi di desertificazione, anche con l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

e) realizzazione di interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, anche con l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, accompagnati da un adeguato studio geologico e geomorfologico;

f) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde o manufatti di difesa idraulica, nonché realizzazione di interventi di miglioramento della trasmissibilità e della conducibilità idraulica del suolo e realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica e della sicurezza idraulica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) realizzazione di interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e delle caratteristiche del reticolo idrico superficiale, principale e secondario, favorendo azioni che mirino a controllare le naturali dinamiche di espansione periodica dei corsi d'acqua, diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;

h) realizzazione di interventi per migliorare il drenaggio delle acque nell'intorno o nei pressi degli insediamenti civili e industriali, finalizzato al miglioramento della qualità abitativa;

i) realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici bo-

schive, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive;

l) realizzazione di piani di forestazione urbana e periurbana;

m) realizzazione di piani di rinaturalizzazione, risanamento ambientale e conservazione della biodiversità;

n) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare corridoi biologici e il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

o) realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di infrastrutture ed edifici e di pertinenze secondo criteri antisismici, nonché interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di infrastrutture ed edifici e di pertinenze, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione da una perizia di un professionista abilitato;

p) rinforzo dei sistemi di fondazione esistenti anche finalizzato alla riduzione dei cedimenti differenziali;

q) monitoraggio strutturale periodico degli edifici pubblici e privati realizzati con le moderne tecniche non distruttive di analisi modale sperimentale e di analisi spettrale dei microtremori strutturali realizzati sulle strutture esistenti, previa presentazione di un adeguato progetto di monitoraggio da validare da parte delle unità di controllo provinciali preposte;

r) interventi compensativi realizzati da soggetti pubblici o privati finalizzati al raggiungimento dell'invarianza idraulica della

singola trasformazione urbanistica o territoriale conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

s) governo della rete viaria per la sicurezza infrastrutturale dei collegamenti stradali, ferroviari, marittimi, aerei.

CAPO IV

PROGRAMMA DI AZIONE TRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTER- VENTI STRATEGICI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LO SVILUPPO ECO- SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E PIANI DI ATTUAZIONE ANNUALI

Art. 16.

(Programma di azione triennale per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. Ciascun commissario straordinario e Presidente di provincia autonoma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, predisporre un Programma di azione triennale per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio, di seguito denominato « Programma », in coerenza con i Piani di bacino distrettuale e, per le rispettive aree di competenza, in accordo con il Dipartimento della protezione civile, il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e l'INGV. Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, il piano di manutenzione e le relative durate con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi,

ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario.

2. Nel Programma il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma individua il cronoprogramma degli interventi e definisce « strategici » gli interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio che ritiene debbano essere posti in essere in maniera prioritaria, anche facendo riferimento alle proposte progettuali del ReNDiS. Successivamente, definisce ciascun intervento del Programma in più dettagliati piani annuali.

3. Nell'ambito delle attività di salvaguardia del territorio e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

4. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le ARIS e le amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai

fondi dell'Unione europea con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Art. 17.

(Procedura per l'adozione del Programma di azione triennale e dei piani annuali)

1. In applicazione del principio di semplificazione dell'azione amministrativa di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione congiunta degli interventi strategici da ammettere a finanziamento e per l'individuazione delle modalità operative, i commissari straordinari e i Presidenti delle province autonome, entro il primo semestre di ogni triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano all'UCIS e al CIPESS, nonché ai Ministri per le materie di competenza, i Programmi di azione triennali corredati da uno studio di fattibilità ed entro trenta giorni dalla comunicazione convocano la conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 214 del 1990, cui partecipano necessariamente i rappresentanti dell'UCIS e del CIPESS, i Ministri competenti per materia o loro delegati e, con funzione di supporto per le proprie aree di competenza, il Dipartimento della protezione civile, il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e l'INGV. Il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma ha facoltà di invitare a partecipare alla conferenza di servizi gli enti territoriali interessati e tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati al procedimento.

2. Ciascuna amministrazione, ente pubblico o privato, persona fisica interessata, convocati alla riunione sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto rappresentato su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le mo-

difiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

3. La conferenza di servizi, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sua prima convocazione, adotta, anche per stralci, la determinazione motivata di conclusione della conferenza e di approvazione del Programma ove sono indicati gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero e delle regioni e delle province autonome, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990.

4. I piani annuali e gli altri atti necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione e l'utilizzo delle economie finali sono comunicati con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, dal commissario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma all'UCIS, che ha sessanta giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali i piani annuali si intendono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990. In caso di osservazioni, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse, il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma è tenuto a rivedere il piano annuale e a ritrasmetterlo all'UCIS.

5. Le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi strategici da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati sono definiti con uno o più decreti del Ministro, sentito il CIPESS e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

*(Attuazione del Programma
di azione triennale)*

1. Il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma può delegare al *Green manager* tutte o alcune funzioni inerenti il suo ruolo di responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il responsabile unico del procedimento, individuato ai sensi del comma 1, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della legge n. 241 del 1990, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal responsabile del procedimento ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i

pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero nonché quelli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.

4. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione triennale, i commissari straordinari e i Presidenti delle province autonome trasmettono all'UCIS una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni dei commissari straordinari e dei Presidenti delle province autonome nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, l'UCIS presenta alla Cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare congiuntamente il terzo ciclo di programmazione triennale.

Art. 19.

(Criteri per la realizzazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui ai Programmi e ai piani di azione annuale, regolarmente approvati, devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto delle prescrizioni per le zone sismiche e dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, attuate, rispettivamente, dai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. All'atto della progettazione preliminare degli interventi devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto espressamente, nella valutazione dei costi e dei benefici, dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. Tra le differenti soluzioni e tecniche esaminate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica e, nel caso in cui sia dimostrata l'uguale efficacia di tali soluzioni e tecniche rispetto a quelle tradizionali e più invasive, sono da preferire quelle che fanno riferimento ai principi di ingegneria naturalistica.

3. Per la formazione degli elenchi di interventi da inserire nel Programma, si fa riferimento alle proposte progettuali inserite nel ReNDiS e alla cartografia geologica del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA alla scala 1:50.000 e, laddove non esistente, il commissario straordinario o il Presidente della provincia autonoma o un loro delegato ne propone la realizzazione all'ISPRA per il tramite del delegato del Consiglio direttivo del Comitato di coordinamento geologico tra

Stato e regioni. L'aggiornamento dei quadri conoscitivi deve essere garantito da una precisa correlazione con tutta la documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, assicurando la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico, geotematico e di microzonazione sismica per procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica e adottando gli *standard* di acquisizione e di restituzione in uso presso l'ISPRA, eventualmente anche attraverso forme di collaborazione con le università.

4. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare il naturale equilibrio sedimentario del corso d'acqua, a meno che non siano espressamente autorizzati dalla competente Autorità di bacino idrografico o di bacino distrettuale in base a uno specifico programma di gestione dei sedimenti nel bacino idrografico.

5. Gli interventi di naturalizzazione, incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializzazione.

6. Per gli interventi sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, la relazione tecnica deve attestare e dimostrare con chiarezza, da parte di ciascun professionista per le sue competenze professionali, che l'intervento non comporta un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte; la relazione deve essere presentata alla competente Autorità di bacino idrografico o di bacino distrettuale territorialmente competente, che ha sessanta giorni di tempo per esprimere il suo assenso o diniego ovvero per chiedere integrazioni o per suggerire modifiche all'intervento. L'autorità, con adeguata motivazione, può richiedere ulteriori trenta giorni per esprimere il proprio giudizio. Decorsi tali termini si in-

tende formato il silenzio assenso. La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini di cui al presente comma.

7. In fase di progettazione dell'intervento, una perizia tecnica asseverata da un tecnico di settore iscritto all'albo professionale deve attestare la riduzione del rischio.

Art. 20.

(Promozione delle tecniche di ingegneria naturalistica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle opere pubbliche è privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, definite ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:

a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;

b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;

c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

3. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:

a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;

b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;

c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

4. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obiettivi:

a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche nonché stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;

b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità, utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli *habitat*, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrappassi faunistici;

c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica, garantendo l'integrazione delle componenti naturali e delle componenti antropiche;

d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;

e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché di miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione

economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 21.

(Limitazioni alla realizzazione degli interventi)

1. I terreni interessati dagli interventi di cui ai Programmi e ai piani di azione annuale non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.

2. In relazione a immobili abusivi è possibile usufruire della detrazione fiscale di cui all'articolo 27 solo per interventi di demolizione.

Art. 22.

(Realizzazione di banche dati informatizzate)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, le ARIS monitorano, per il tramite dei propri sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati e i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, le informazioni per le quali sussiste l'esigenza di alimentazione diretta nel ReN-DiS, anche attraverso procedure di allineamento automatico con i sistemi gestionali dei commissari straordinari e dei Presidenti delle province autonome, gli ambiti di interesse esclusivo del Ministero per i quali possono essere individuati insiemi aggiuntivi di informazioni oggetto di monitoraggio, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con l'UCIS, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le ARIS si avvalgono delle schede istruttorie inserite nel ReNDiS e hanno il

compito di verificare, anche avvalendosi di funzionalità automatiche appositamente predisposte, che le informazioni sugli interventi inserite nei propri sistemi gestionali di monitoraggio e rese disponibili alle banche dati di cui al comma 1 siano congruenti con i contenuti delle corrispondenti schede istruttorie inserite nel ReNDiS.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate.

CAPO V

SANZIONI

Art. 23.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3 per cento dell'importo ammesso a detrazione ai sensi dell'articolo 27 e, comunque, non inferiore a 10.000 euro al professionista che, nel redigere una delle perizie o delle asseverazioni di cui alla presente legge, con dolo o colpa grave riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà.

2. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica altresì al contribuente che, sapendo che la perizia o l'asseverazione presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere la detrazione prevista dall'articolo 27 della presente legge. Il

contribuente che ha tenuto la condotta di cui al periodo precedente decade inoltre dal diritto di beneficiare di ogni ulteriore detrazione o agevolazione fiscale, di qualsiasi natura, della quale eventualmente usufruisca.

3. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, è soggetto altresì alla sanzione di cui al comma 1 e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni il responsabile dell'organo che ha deliberato uno degli interventi previsti dai capi III e V, qualora, sapendo che la perizia presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, la abbia comunque utilizzata al fine di ottenere l'esclusione delle spese sostenute per l'intervento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

CAPO VI

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 24.

(Risorse attribuite alle ARIS)

1. Le ARIS attingono direttamente alle risorse stanziato nel bilancio dello Stato, ai fondi strutturali della Commissione europea assegnati alle regioni nonché ai fondi di cui all'articolo 25.

2. Gli interventi finanziabili, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il codice unico di progetto (CUP).

3. Le spese a qualsiasi titolo sostenute dai commissari straordinari o dai Presidenti delle province autonome e dai loro delegati per la realizzazione di tutti gli interventi previsti, comprese le spese sostenute per gli oneri di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, delle perizie e delle certificazioni pre-

viste dalla presente legge, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici locali e territoriali.

Art. 25.

(Misure di sostegno alla progettazione e istituzione del Fondo per il finanziamento della progettazione e la realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle necessarie attività progettuali e la realizzazione degli interventi strategici di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero il Fondo per il finanziamento della progettazione e la realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio con una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in cui confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le risorse per l'anno 2021 sono ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi individuati dai medesimi quali prio-

ritari, sulla base delle richieste già pervenute dai commissari straordinari e dai Presidenti delle province autonome e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Art. 26.

(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

1. Le ARIS procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa e dell'esito delle stesse informano il Ministero e provvedono al tempestivo aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento nel ReNDiS.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Le risorse destinate al completamento e all'aggiornamento della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 nonché le risorse destinate al completamento e all'aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, del Progetto IFFI confluiscono direttamente in un apposito fondo nel bilancio dell'ISPRA.

4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipa-

zioni, la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati inseriti nei sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oppure nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima è pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente e il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario straordinario o dal Presidente della provincia autonoma alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministero in funzione del relativo strumento di programmazione.

Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle persone fisiche e giuridiche, soggette a imposte sui redditi ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a tale data, per la realizzazione di tutti gli interventi previsti nei Programmi e nei piani di azione annuale, nonché per tutte le spese tecniche sostenute e per gli oneri professionali connessi alla progettazione e all'esecuzione

delle opere, per le spese per studi geologici e idrogeologici, per indagini geognostiche e sismiche nonché per accertamenti diagnostici sulle strutture per la redazione delle relazioni tecniche e per tutte le perizie e le certificazioni previste dalla presente legge.

2. Nel caso in cui gli interventi previsti nei Programmi e nei piani di azione annuale realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione di cui al presente articolo si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.

3. Sono altresì comprese nell'importo detraibile di cui al presente articolo le spese sostenute per gli interventi realizzati dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano relative a interventi il cui inizio lavori sia effettivamente avvenuto entro tale data.

4. La detrazione di cui al presente articolo è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino a un limite massimo di detrazione pari a 200.000 euro.

5. In caso di alienazione a qualsiasi titolo del bene immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi previsti nei piani annuali d'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, al contribuente che ha conseguito la proprietà del bene. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto del beneficio fiscale spetta, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

6. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con ulteriori eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.

7. Le spese per gli interventi ammessi sono detraibili solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) riguardano interventi che il contribuente ha effettuato su beni immobili di cui sia proprietario, nudo proprietario o su cui abbia un diritto reale di godimento o che occupi a titolo di locazione o comodato;

b) sono comprovate sia da fatture o da altri documenti validi e regolari sotto il profilo fiscale, sia da ricevute di bonifici bancari attestanti inequivocabilmente l'effettivo e regolare pagamento;

c) gli interventi ai quali le spese afferiscono sono stati effettuati in presenza e in conformità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

d) la riduzione della vulnerabilità o della pericolosità idrogeologica o sismica derivante dagli interventi è asseverata dalla relazione di un professionista esperto e abilitato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133)*

1. All'articolo 9, comma 2, alinea, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « interventi di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Programma di azione triennale per la realizzazione di in-

terventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio ».

Art. 29.

(Modifica all'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la parola: « *mobility* » è sostituita dalla seguente: « *green* ».

2. All'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la parola: « *mobility* », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « *green* ».

Art. 30.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;

b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

2. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, devono intendersi riferiti ai poteri del commissario straordinario di cui all'articolo 5 della presente legge e dei Presidenti delle province autonome.

3. I commissari straordinari di cui all'articolo 5 della presente legge e i Presidenti delle province autonome subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei Commissari di Governo di cui

all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

€ 4,00